

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

824^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2012
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente NANIA,
indi della vice presidente BONINO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, e sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1700 (testo 2 corretto), sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si era rimesso all'Assemblea.

CASSON (PD). Qual è l'emendamento, signor Presidente?

PRESIDENTE. Stiamo trattando l'emendamento 1.700 (testo 2 corretto).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) mi pare dovesse essere riformulato. Dovrebbe quindi esserci un nuovo testo. Dov'è? Non è a disposizione dell'Aula. Chiediamo in ogni caso la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche in modo da poter disporre del testo nella pausa necessaria per il preavviso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Collegli, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, facendo seguito alla pausa e soprattutto a quello che era stato detto ieri sera prima di concludere la seduta pomeridiana a proposito dell'emendamento 1.700 (testo 2), ricordo che c'erano state delle proposte per delle modifiche o integrazioni. Una delle proposte principali è già stata accolta in questo nuovo testo dell'emendamento, e la pena accessoria è stata limitata alla sola professione di giornalista.

Il secondo punto da modificare era quello relativo alla facoltatività dell'interdizione dalla professione. Ora, questa facoltatività è rimasta soltanto per il primo caso, mentre negli altri casi citati in questo nuovo testo dell'emendamento rimane la formulazione originaria, e quindi ci sarebbe una obbligatorietà. Per rendere più omogeneo questo minisistema di pena accessoria e per dare un senso logico e giuridico a questo emendamento, ricordo che già ieri sera alcuni colleghi senatori del Gruppo del PdL, e io stesso chiedendo l'accantonamento, avevamo proposto di modificare l'espressione «consegue» anche nel secondo e nel terzo caso con l'altra «può conseguire», in modo tale che la facoltatività risulti per tutta questa situazione giuridica dell'interdizione.

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, per quanto mi riguarda, come copresentatore dell'emendamento, la modifica suggerita dal senatore Casson può essere accolta e inserita. Segnalo tra l'altro che, sempre all'esito del dibattito di ieri sera, era anche scaturita l'opportunità, per evitare ogni possibile equivoco interpretativo, al di là dell'interpretazione autentica che avevano ritenuto di dare i relatori, di modificare l'ultimo periodo nel senso di sostituire il riferimento all'«ulteriore condanna» con quello alle «ulteriori condanne», in modo che fosse assolutamente certo.

Per quanto mi riguarda, quindi, non osta alcun motivo contrario alle modifiche chieste dal senatore Casson, nonché alla sostituzione delle parole «ulteriore condanna» con le altre «ulteriori condanne».

PRESIDENTE. Per chiarezza, leggo il nuovo testo dell'emendamento 1.700 così come verrebbe posto ai voti: «Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi.

Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna può conseguire la pena accessoria dell'interdizione

dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriori condanne, può conseguire la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

A questo punto, però, dato che vedo che c'è una ripetizione con riguardo alla precedente condanna, sospenderei la seduta per cinque minuti, per consentire una formulazione più adeguata di questo emendamento. Vorrei pregare di aggiustare questo riferimento.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,13).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il relatore a dare lettura dell'emendamento 1.700 (testo 3).

BERSELLI, *relatore*. Do lettura dell'emendamento, come risulta secondo i suggerimenti pervenuti dai senatori Casson e Mugnai:

«Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna può conseguire la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriori condanne, può conseguire la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista da sei mesi a un anno"».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 3).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, siamo in sede di dichiarazioni di voto. Comunque, ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto per avanzare una richiesta. Mi dispiace se insisto, signor Presidente, ma è da ieri che stiamo discutendo di questo emendamento. Siamo alla quarta versione, oggi se ne è concretizzata una quinta: noi vogliamo discuterne. Infatti, rispetto al testo di ieri, nel testo riformulato questa mattina vi è un'ulteriore correzione che cambia radicalmente il senso. Non si riesce a capire se con riguardo alla terza ipotesi, ormai tutta spostata sul potere discrezionale («può conseguire», anziché «consegue»), il periodo: «In caso di ulteriori condanne» significa che ci devono essere più condanne oltre alle prime due, per far scattare tale ipotesi, oppure una sola. (*Commenti del senatore Berselli*). Se è una, l'avete scritto male, senatore Berselli. In questo emendamento voi scrivete: «In caso di ulteriori condanne». Ciò è da intendersi che, dopo le prime due, occorrono ulteriori condanne per far scattare la terza ipotesi.

In merito al secondo argomento, vi chiedo per quali reati sono le ulteriori condanne e per quale motivo non si ripete «della stessa indole», dal momento che questo è scritto nella seconda ipotesi. Potrebbe allora trattarsi di una qualunque altra condanna.

Nella seconda ipotesi c'era scritto: «entro due anni dalla prima condanna»; ma nella terza ipotesi, entro quanto tempo? Può accadere che, trascorsi dieci anni dalla seconda condanna, scatti la terza ipotesi, visto che non è indicato un tempo? Questi sono elementi importanti. Stabilire che può scattare l'interdizione sino ad un anno - e non sappiamo per quali reati - a distanza di dieci anni dalla seconda condanna, è diverso che dire che la condanna interviene dopo due anni. Questo è di una genericità e di una confusione totale, per cui, a prescindere dalle mie critiche sul merito dell'emendamento, dico che vogliamo che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti a questo testo. (*Applausi del senatore Zanoletti*).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, devo ammettere che sono sufficientemente sorpreso perché, nel corso della riunione svolta ieri, sono state sollevate varie obiezioni alla formulazione di questo emendamento, sostanzialmente convergenti, da parte di tutti i senatori intervenuti. Sono stati sollevati anche alcuni problemi, parte dei quali vengono risolti con la modifica dell'obbligatorietà del

«conseguere» rispetto alla facoltatività del «può conseguire». Si è altresì precisato che il termine «ulteriore condanna» significa «ulteriori condanne». Probabilmente si sarebbe potuta utilizzare una formula diversa, perché capisco l'obiezione del senatore Li Gotti. Credo però che, in caso di ulteriori condanne, attraverso la chiave interpretativa si possa sufficientemente ricondurre tutto a ragione. Devo poi aggiungere, signor Presidente, due considerazioni in termini molto chiari.

In merito alla prima, rilevo che, quando si dice «può conseguire» e non si ripetono le parole «tenuto conto della gravità dei fatti», la discrezionalità del giudice viene governata dai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale. Per ipotesi, ne può conseguire un aggravio della sanzione accessoria in maniera del tutto indipendente dalla gravità del fatto, se nella valutazione del giudice gli altri criteri di cui all'articolo 133 vengono considerati prevalenti. In sostanza, per essere chiari, questa norma a me pare eccessivamente gravosa per l'attività dei giornalisti. Non credo che sia difficoltoso inserire le parole «tenuto conto della gravità dei fatti» anche nelle altre due ipotesi di aggravamento della sanzione accessoria.

In ultimo, se nel secondo capoverso scrivete «Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni», e non lo scrivete nel terzo capoverso, in base ai criteri normali di interpretazione delle leggi - *ubi lex voluit dixit* - la terza condanna, anche per un reato di indole diversa da quello della seconda, farebbe scattare, in maniera a mio avviso impropria, un ulteriore aggravamento della sanzione accessoria.

Aggiungo, signor Presidente, che quando vi riferite ai reati della stessa indole commessi «nei due anni successivi», e incentrate quindi nel termine di due anni la pericolosità del comportamento tale da aumentare la sanzione accessoria, dovrete spiegare per quale motivo non prevedete un termine sulle ulteriori condanne che, per ipotesi, possono avvenire a dieci anni di distanza - un lasso di tempo in cui è consentita la riabilitazione - che però, per il meccanismo previsto da questo emendamento, comporterebbero un ulteriore aggravio della sanzione accessoria per un comportamento senz'altro scisso da quelli avvenuti dieci anni prima.

Allora, vorrei dire che non è necessario tornare in Commissione per aggiustare un emendamento. Probabilmente sarebbe sufficiente ascoltare gli interventi e, nel caso vi sia condivisione, si potrebbe utilizzare la tecnica a nostra disposizione per adeguare l'emendamento a quello che ieri è parso essere il volere generalizzato dell'Assemblea.

In queste condizioni, signor Presidente, e parlo a titolo personale, io non voterò mai a favore dell'emendamento 1.700 (testo 3), perché non sono assolutamente disponibile a lasciare un possibile aggravio della sanzione accessoria dell'interdizione dall'attività giornalistica a disposizione del potere discrezionale del giudice, del tutto diverso da quello previsto dal comma 1, e non consentirò mai che un aggravio della sanzione accessoria dell'interdizione dalla professione giornalistica possa conseguire a un terzo reato di qualsivoglia genere commesso, per ipotesi, dieci, quindici o vent'anni dopo i reati contestati.

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 10,23)

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, i temi di natura tecnica che sono stati affrontati non sono di poco conto, perché stiamo parlando, in senso lato, dell'istituto della recidiva e, nel caso specifico, dell'interdizione da una professione, come quella di giornalista, che ha un ruolo, anche sociale, che tutti conosciamo.

Le perplessità tecniche sollevate dal senatore Li Gotti e poi dal senatore Palma sono certamente fondate, anche se devo ricordare come l'impostazione dell'istituto della recidiva, nel codice penale, assuma connotazioni diversificate. Esiste infatti la recidiva generale, la recidiva reiterata e la recidiva reiterata specifica, e il codice penale prevede, a seconda che si tratti di recidiva reiterata o di recidiva reiterata specifica, conseguenze diverse relativamente all'ammontare della pena. Dico questo, molto rapidamente e semplicemente, solo per far capire che lo stesso codice penale attribuisce grande importanza a tale istituto e lo affronta in modo diversificato, inserendo addirittura un caso di recidiva obbligatoria per una determinata fattispecie di reati.

Dunque io credo che le osservazioni formulate sulla necessità di precisare ulteriori condanne della stessa indole, sulla necessità di precisare il tempo e sulla necessità di tenere conto della gravità dei

fatti e di altri elementi circostanziali impongano una rivisitazione di questo articolo, che non è certo un articoletto di passaggio che si vota senza problemi. Ricordo che il Gruppo del Partito Democratico era assolutamente contrario all'interdizione obbligatoria, così com'era stata prospettata soprattutto inizialmente, e le difficoltà che si incontrano nel tentativo di arrivare a un testo tecnico preciso e soddisfacente aumentano i nostri dubbi.

A mio parere, quindi, la questione potrebbe essere approfondita sotto tutti gli specifici punti di vista che abbiamo indicato: vogliamo la recidiva semplice, reiterata o reiterata specifica? Dobbiamo specificare l'articolo punto per punto, in maniera assolutamente diversa.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la questione che stiamo affrontando, non necessariamente nell'entità o nella ripetitività delle pene accessorie, era già emersa in Commissione e aveva anche occupato buona parte del nostro dibattito relativo a una parte dell'emendamento al nostro esame, a una parte della legge e a una parte del problema posto con grande urgenza alla nostra attenzione, cioè un caso specifico in cui qualcuno, radiato dall'Ordine dei giornalisti, ha scritto qualcosa.

Se noi insistiamo a scrivere «dalla professione», in qualche modo creiamo un doppio trattamento nei confronti di chi è giornalista professionista e scrive e di chi non è giornalista professionista e scrive, e magari diffama, molto di più dell'altro. Allora, avevamo trovato, almeno così mi sembra di ricordare, la formulazione «dall'attività giornalistica», che, prevista in un emendamento adottato in Commissione, avrebbe dovuto essere recuperata e inclusa in tutto il testo della legge. Altrimenti, lo ripeto, si andrebbe a creare qualcosa, a mio modestissimo avviso, di incostituzionale, perché si applicherebbero delle pene accessorie a chi fa una determinata professione e invece non a chi non fa quella determinata professione, ma saltuariamente ha un'attività giornalistica. Eppure entrambi si possono macchiare dello stesso tipo di reato.

Se ho capito bene, siamo in fase di dichiarazione di voto. La mia dichiarazione di voto, insieme a quella della senatrice Poretti, è di astensione. Nessuno tra coloro che mi hanno preceduto ha detto come avrebbe votato, il che avviene spesso per mascherare un finto, ulteriore dibattito generale su qualcosa che va ulteriormente puntualizzato. Credo che continuino ad emergere elementi per cui non si è pronti per licenziare un testo. Peraltro, il testo presente non va nella direzione da me auspicata. Ciò non toglie che, se proprio dobbiamo arrivare a modificare la legge che detta le regole in materia di diffamazione, in particolare di quella a mezzo stampa, occorre tener presente chi si può macchiare del reato di diffamazione a mezzo stampa. Con questa formulazione, anzi riformulazione, di un emendamento, si crea una disparità tra soggetti - uno professionista e uno non professionista - che svolgono lo stesso tipo di attività e che possono diffamare.

Ripeto, non so se altri colleghi faranno la dichiarazione di voto su questo emendamento (nel qual caso spero anche dicano come voteranno), però mi pare non si sia assolutamente affrontato il problema centrale, poste poi tutte le tecniche ricordate poco fa, in particolare dai colleghi Li Gotti e Palma. *(Applausi della senatrice Poretti).*

PRESIDENTE. Collegli, mi è sembrato di capire che c'è una richiesta quanto meno di accantonamento, se non addirittura di rimediazione, dell'emendamento 1.700 (testo 3).

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, c'è una nuova riformulazione da parte del senatore Mugnai.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, qual è la sua proposta?

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, tenuto conto dello svolgimento del dibattito e delle osservazioni che sono scaturite, peraltro tutte volte a una sorta di interpretazione autentica della portata dell'emendamento, al di là di quella che sembrerebbe essere poi una sostanziale convergenza circa i fini che dovrebbero essere perseguiti, l'emendamento potrebbe essere parzialmente riformulato in ossequio alle perplessità che sono state manifestate circa la possibile interpretazione.

Do lettura della riformulazione proposta: «Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna può

conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per reati della stessa indole, commessi nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

In questo modo, tutti i dubbi di natura interpretativa, al di là di una puntuale ripetizione delle condizioni e delle circostanze, potrebbero essere oggettivamente e definitivamente fugati in un meccanismo che a quel punto ha una sua omogeneità, una sua consequenzialità e una sua logica.

Rimangono la facoltatività, la gravità dei fatti, il reato della stessa indole, con una proporzionalità per quanto riguarda questa sanzione di carattere accessorio; in particolare, viene fugata anche, con l'individuazione di un periodo preciso, l'ultima perplessità del collega Palma in ordine all'ultimo capoverso relativo alle ulteriori condanne per reati della stessa indole e sempre tenuto conto della gravità dei fatti successivi alla seconda.

Per mero scrupolo e per cognizione dell'Assemblea, vorrei soltanto ricordare che, nel corso della lunga e approfondita valutazione di quelli che dovevano essere i profili di questo possibile testo, in occasione della riunione tra tutti i Capigruppo e i colleghi della 2^a Commissione, nessuno aveva sollevato rilievi in ordine al testo, compresi coloro che lo hanno fatto in questa sede. Lo dico soltanto per memoria storica.

PRESIDENTE. Questo è uno dei vantaggi del sistema parlamentare.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei una delucidazione su un aspetto che probabilmente mi è sfuggito. Il senatore Mugnai propone le parole «ad ogni ulteriore condanna commessa». In tal caso, vi è un errore in lingua italiana. Una condanna infatti non viene commessa. Ci si riferisce ad un fatto commesso e alla successiva condanna pronunciata? E in quanto tempo successivo? Non si è sentito bene.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Mugnai di rileggere l'ultimo periodo dell'emendamento 1.700 (testo 3), così riformulato.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, la mia voce è notoriamente piuttosto chiara. Comunque, affinché l'Assemblea comprenda bene, rileggo l'ultimo periodo: «Ad ogni ulteriore condanna per reati della stessa indole, commessi nei due anni successivi alla precedente condanna,» - e si riferisce evidentemente a quelle della medesima indole, di cui al precedente capoverso - «può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti», - e quindi la pedissequa ripetizione di tutto quello che compare nei due periodi precedenti, onde non vi possano essere discrasie - «la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista da sei mesi a un anno».

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi nel merito.

BERSELLI, relatore. I relatori sarebbero favorevoli a questa nuova riformulazione dell'emendamento 1.700 (testo 3), proposta dal senatore Mugnai.

PASTORE (PdL). Ci sono ben tre ripetizioni nel testo!

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla settima versione, la terza della mattinata. (Applausi dal Gruppo PdL). E allora che significa che ad ogni ulteriore condanna scatta la sospensione da sei mesi a un anno? Significa forse che, se nel corso dei due anni ci sono due condanne, vi è la sospensione di un anno più un anno, oppure ciò avviene se nel biennio successivo

scatta la ulteriore sanzione? Insomma, potrebbe esserci il caso di un giornalista che si vede applicata la pena accessoria della sospensione per tre anni, qualora la condanna avvenga nel biennio, o bisogna superare il biennio del terzo scaglione?

E, comunque, non abbiamo a disposizione l'attuale testo, che risulta diverso da quello di stamattina, già modificato. A questo punto, formalmente, chiedo di conoscere il testo ultimo dell'emendamento e di stabilire anche un termine per presentare eventuali subemendamenti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per trenta minuti, per consentire la presentazione di subemendamenti. *(Commenti dai Gruppi LNP, PD e Per il Terzo Polo: Apl-FLI).*

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, nella seduta di ieri avevo formulato al Presidente del Senato la richiesta di utilizzo del potere previsto dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento, che consente al Presidente il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti in casi come quelli ai quali stiamo assistendo da qualche giorno. La risposta non è ancora arrivata, e gradirei che la Presidenza si esprimesse al riguardo.

In ogni caso, a prescindere dalla risposta, riteniamo che l'andamento della seduta di questa mattina - la discussione sull'emendamento 1.700 (testo 3), che ha portato alla sospensione dei lavori mezz'ora fa, e il dibattito che l'ha preceduta - possa costituire un ulteriore nuovo motivo per accedere ad una richiesta, con conseguente votazione, di rinvio in Commissione del provvedimento in esame.

Questo è il nostro fermo convincimento. Infatti, quando abbiamo formulato la richiesta all'inizio della seduta di ieri, le valutazioni a sostegno di quella richiesta erano diverse da quelle che si sono poi manifestate nel corso della seduta di ieri pomeriggio e di questa mattina. Siamo in presenza di fatti nuovi, chiari, come la riformulazione di emendamenti per tre, quattro o cinque volte, con una evidente difficoltà a pervenire ad un testo tecnicamente condiviso, sostenibile, a prescindere poi dalle opzioni politiche di voto dei singoli Gruppi. Questo è un fatto nuovo che legittimerebbe pienamente una nuova votazione sulla richiesta, che formulo in questa sede, di rinvio in Commissione del provvedimento.

In ogni caso, in estremo subordine, ove la Presidenza dovesse avere qualche difficoltà procedurale o gli altri Gruppi ritenessero di non accedere a tale richiesta, si porrebbe comunque la necessità di un rinvio dei lavori per pervenire ad un approfondimento definitivo della materia e alla formulazione di testi non più controversi, quanto meno sotto il profilo tecnico e della corretta formulazione.

Quindi, signor Presidente, ci sono tre richieste, una subordinata all'altra: in primo luogo, che lei si esprima sull'articolo 100, comma 11, del Regolamento, che legittima la Presidenza del Senato a rinviare in Commissione l'articolo 1 e i relativi emendamenti (soluzione, a mio modo di vedere, tecnicamente più corretta e certamente ineccepibile); in secondo luogo, una richiesta di voto con rinvio in Commissione del provvedimento, motivata dalle difficoltà registrate nella seduta odierna e in quella di ieri; infine, un accordo politico che consenta di differire comunque l'esame di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là delle richieste avanzate dal senatore Legnini, alle quali mi riporto, condividendole, faccio ulteriormente presente che l'emendamento 1.700 (testo 3) come riformulato ci è stato consegnato cinque minuti fa, e vi dico sin da ora che, così come è stato riformulato, determina un'ulteriore gravissima e pesantissima lacuna.

Vorrei subito precisare, anche se poi chiederò del tempo per presentare dei subemendamenti, che il riferimento al reato della stessa indole, che comporta la sospensione dalla professione anche sino ad un anno, significa che il giornalista potrebbe commettere un reato di diffamazione non ancorato

alla sua professione ma a fatti privati. Tuttavia, sono reati della stessa indole. Se cioè, per una controversia condominiale, scrive una lettera offensiva all'amministratore del condominio, commette un reato della stessa indole e viene punito con la sospensione dalla professione sino ad un anno. È paradossale quello che si sta facendo, ed è frutto del fatto che si decide in Aula.

Mi rendo conto anche della difficoltà del relatore, che è costretto a modificare in ogni momento un testo nella confusione dell'Aula, senza avere la necessaria serenità per poterci lavorare. È un paradosso quello che si sta inserendo! Nella terza ipotesi, ma anche nella seconda, stiamo inserendo la possibilità di sospendere un giornalista dalla professione se litiga con l'amministratore del condominio come conseguenza aggravante! Con riferimento alla stessa indole e non allo stesso reato, abbiamo individuato una categoria di reati tra cui vi è la diffamazione a mezzo stampa, ma anche quella semplice e si prevede, come conseguenza, la sospensione sino ad un anno dalla professione, il che sarebbe un paradosso.

Questo è un lavoro che si deve fare nelle sedi proprie: non si può procedere aggiustando ogni mezz'ora una parola. Mi rifaccio quindi alla richiesta avanzata dal senatore Legnini, e qualora lei, signor Presidente, non dovesse accogliere tale richiesta, chiedo un termine per la presentazione dei subemendamenti.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, non entro nel merito degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti, perché stiamo parlando di un aspetto procedurale.

Ritengo che il nostro Gruppo possa accedere alla sollecitazione avanzata, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, affinché la Presidenza possa disporre un approfondimento della Commissione sull'articolo 1 e sui relativi emendamenti che certamente vanno esaminati dopo aver compiuto un lavoro preliminare. A questa valutazione aggiungo però, anche memore di precedenti recenti: purché si abbia certezza che l'esame del provvedimento, la cui urgenza e rilevanza sono assolutamente ben chiare a tutti, venga ripreso nella seduta di martedì prossimo. Intendo questa nostra disponibilità come un atto di buona volontà per avere una legge che possa risolvere i numerosi problemi che abbiamo sia in materia di libertà dell'informazione, sia di garanzia dei diffamati. Non voglio però aggiungere elementi di merito.

Pertanto, mentre il rinvio, *sic et simpliciter*, in Commissione sarebbe precluso dal fatto che già ieri l'Assemblea su questo si è espressa bocciando la proposta, concordiamo sulla possibilità che la Presidenza si avvalga delle facoltà prima richiamate, con l'impegno che il provvedimento ritorni in Aula nella seduta di martedì prossimo.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, qualche tempo fa andava in onda una trasmissione radiofonica molto apprezzata intitolata «Le interviste impossibili», nel corso della quale si intervistavano filosofi del passato, personaggi del Rinascimento, e così via. Ebbene, quella al nostro esame è una legge impossibile, e noi abbiamo cercato di dirlo: tre volte il Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI, che rappresento, lo ha ricordato in Conferenza dei Capigruppo, all'inizio dei lavori in Aula e di nuovo nel corso dei lavori.

Lo abbiamo fatto perché, con l'idea di togliere un mattone alquanto rilevante della nostra legislazione, del nostro ordinamento, si faceva finta di ignorare che togliere quel mattone (ovvero, la pena del carcere per i casi di grave diffamazione) avrebbe fatto cadere l'intero muro, ovvero che quella variazione avrebbe determinato la automatica necessità di modificare tutta la normativa, in un mondo che è cambiato completamente: infatti, dal tempo in cui sono state fatte la norma del codice che è riferita al reato di diffamazione e la legge sulla stampa, il mondo è completamente cambiato. Quindi, era automaticamente inevitabile che il fatto di mettere mano al problema relativo al direttore de «Il Giornale» Sallusti avrebbe portato a riformare l'intero impianto delle sanzioni, che oltretutto sono impropriamente definite in questa sede nell'ambito deontologico, quelle alternative, di tipo pecuniario e così via.

In tale situazione, è ovvio che la proposta di rinviare il provvedimento in Commissione avanzata nuovamente dal collega Legnini e testé accolta dal presidente Gasparri non possa che essere accolta anche dai senatori del Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI.

Ciò detto, signor Presidente, ho anche il dovere di sottolineare che l'idea di riportare il provvedimento in Aula da qui a pochi giorni senza avere sciolto il nodo di fondo si dimostrerà altrettanto velleitaria di quando si è chiesto che esso venisse approvato in sede deliberante. Pensate voi, se non ci fossimo opposti all'approvazione in sede deliberante e avessimo portato il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che mostro di legge sarebbe stata approvata in Commissione giustizia! Pensate voi se questo po' po' di dibattito svolto davanti a 300 senatori abbastanza attoniti lo si fosse concentrato in Commissione, con il risultato di approvare un testo pasticciato, raffazzonato, il cui unico destino sarebbe stato quello di essere cestinato a Montecitorio! Non siamo affatto contrari ad una revisione di tutta la normativa in materia di diffamazione, cosa che esige un esame incompatibile con un'approvazione nel giro di una settimana per evitare che scatti una sentenza penale.

Questo è il tema di fronte al quale si trova l'Assemblea del Senato e di fronte al quale francamente l'ipocrisia non aiuta. Quindi, accediamo all'ipocrita richiesta di rinviare il provvedimento in Commissione pur sapendo che tale rinvio non porterà mai più al ritorno in Aula.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, ritengo che quanto sta accadendo in Aula sia veramente ai limiti del paradosso. Oggi ci troviamo a discutere un provvedimento fortemente voluto dal PdL e dal PD; per capirlo basta leggere i nomi dei primi autorevoli firmatari della proposta legislativa, cioè quelli del Capogruppo del PdL in Senato e del Vice Presidente del Senato. Quindi, il provvedimento è stato fortemente voluto dai partiti che sostengono il Governo per risolvere un problema specifico. Si tratta, dunque, di un disegno di legge *ad personam*: infatti, nella relazione è scritto che si interviene per risolvere il problema legato alla condanna del direttore Sallusti.

Il provvedimento è stato esaminato per circa due settimane in Commissione e da due settimane è in discussione qui, in Aula. Ricordo il *blitz* del presidente Schifani che ha assegnato il disegno di legge alla 2ª Commissione in sede deliberante, con tutti i distinguo rispetto alla decisione assunta, i quali hanno portato al trasferimento in sede referente. Oggi accade - come è riportato negli atti dei lavori della 2ª Commissione - quello che io avevo previsto: ci siamo incagliati su una miriade di problemi in Commissione la cui soluzione è stata sempre rinviata all'Assemblea. Io ho alzato la mano e ho obiettato che, se non fossimo riusciti a definire alcuni punti nodali in Commissione, difficilmente saremmo riusciti a risolverli in Aula. Ho previsto che, ad un certo punto, si sarebbe alzato qualcuno in Aula per proporre di riportare il provvedimento all'esame della Commissione, cosa che si è puntualmente verificata.

Se oggi torniamo in Commissione, è evidente che, al di là delle buone intenzioni (che emergono anche oggi), ciò rappresenterà la morte del provvedimento. Non c'è nessuna speranza che con un ritorno in Commissione si possano trovare le condizioni per riportare in Aula qualcosa che sia condiviso, perché vi sono forti divisioni, soprattutto di tipo ideologico, fra i colleghi del PD e quelli del PdL.

Noi vogliamo andare avanti, siamo veramente a un passo dall'approvare l'articolo 1: mancano tre emendamenti e poi il voto finale, possiamo in mezz'ora o in un'ora al massimo, entro la fine della seduta antimeridiana, approvare almeno l'articolo 1. Altrimenti, di fatto, cosa andiamo a ridiscutere in Commissione?

L'altro aspetto che volevo sottolineare, come anche ieri è stato sottolineato, è che quello che stiamo svolgendo e che abbiamo svolto finora in quest'Aula è un lavoro tipico di Commissione, non certo di Assemblea e che determina, se andiamo a rileggerlo, una qualità del lavoro legislativo veramente infima. Abbiamo - anzi, avete - approvato emendamenti che dicevano una cosa e poi altri che dicevano esattamente il contrario. Ma quello che ritengo sia il dato politico rispetto a quello che sta succedendo stamattina, e che però, come si è visto, è nato nei giorni scorsi, è come i colleghi del Gruppo del PD si stanno sfilando, anzi si sono già ampiamente sfilati dalla condivisione di questo provvedimento, perché sicuramente le interpretazioni che la stampa dà di questo provvedimento come «legge bavaglio» potrebbero avere delle conseguenze anche e soprattutto su chi approva questo provvedimento.

Abbiamo quindi assistito allo sfilarsi del PD, e oggi assistiamo anche al tentativo di disimpegno del Gruppo PdL. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Questo è un provvedimento che, se fatto bene, poteva essere assolutamente utile. Oggi quello che dimostra quest'Aula, quello che dimostrano i partiti che appoggiano il Governo è l'assoluta incapacità di portare avanti un provvedimento che abbia un senso. L'unica cosa che siete capaci di fare è approvare le fiducie al Governo Monti *(Applausi dal Gruppo LNP)*, che vessa continuamente i nostri cittadini con nuove tasse.

Potevamo approvare sicuramente una buona legge, ma non ci siamo riusciti, anzi non ci siete riusciti. È veramente vergognoso che in un Paese che ha delle priorità forti, in un'Aula che dovrebbe affrontare problematiche legate al contrasto alla crisi, si resti invece bloccati su questi balletti di emendamenti che vanno e vengono, sui tempi per la presentazione dei subemendamenti, sui testi 1, 2 o 5. Riteniamo che sia veramente scandaloso.

Vorrei replicare - anche se non è in Aula - al senatore Li Gotti rispetto al fatto che inserendo questioni che richiamano le diffamazioni legate ai condomini si va ad aumentare la confusione che già mi sembra regni sovrana nella discussione di questo provvedimento. Ricordo a tutti che stiamo parlando di diffamazione a mezzo stampa, e solo di questo.

Permettetemi di concludere, in maniera forse un po' ironica, facendo i miei complimenti a tutti gli onorevoli colleghi magistrati, avvocati e anche giornalisti dei Gruppi del PD e del PdL, che per due settimane in quest'Aula non sono stati in grado di mettere insieme qualcosa di condiviso *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Fosson)* che, da una parte, andasse nell'interesse di una categoria importante come quella dei giornalisti, che hanno tutto il diritto di portare avanti quanto sancito dall'articolo 21 della Costituzione, ma, dall'altra, garantisse la tutela delle vittime della diffamazione. Avremmo dovuto lavorare tenendo presenti gli eccessi cui talvolta si abbandonano certi giornalisti e certa magistratura. Questo è il nostro compito di legislatori.

Ribadisco quindi che quello che ho visto è una spinta forte, da parte soprattutto delle segreterie, dei dirigenti di partito, in termini di indicazioni che potevano ardere (questo serve a giustificare, magari parzialmente, il lavoro di pessima qualità che i colleghi magistrati, avvocati e giornalisti del PdL e del PD hanno compiuto) in una direzione molto spesso anche contro il più elementare buonsenso.

È stato già detto che il rinvio in Commissione non può avvenire perché è già stato votato.

Per quanto riguarda accordi politici, non vi parteciperemo, avuto riguardo all'esigenza di affrontare in maniera diversa da questa le tematiche oggi in discussione in quest'Aula. Quindi, noi non parteciperemo. Certe pastette e certi pastrocchi li farete da soli, senza il contributo della Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito, il provvedimento è rinviato alla Commissione.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 12,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Risposta e rettifiche)*. - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonea collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia

dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via

telematica, abbia rifiutato od omissso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO 1.700 (TESTO 2 CORRETTO) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO E SEGUENTI

1.700 (testo 2 corretto)

[BALBONI](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

V. testo 3

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

1.700 (testo 3)

[BALBONI](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

V. testo 4

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna può conseguire la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriori condanne, può conseguire la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

1.700 (testo 4)

[BALBONI](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per reati della stessa indole, commessi nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno.».

1.800/1

[BRUNO](#)

Sostituire le parole: «primo periodo del comma 8» con le seguenti: «primo e secondo periodo del comma 8», sopprimere da: «Al secondo periodo» sino a: «in ogni caso».

1.800

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il primo periodo del comma 8. Al Secondo periodo sopprimere le parole: «in ogni caso».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (3455)

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Cfr. anche seduta n. 82 1